

REGOLAMENTO

Norme comuni alle Classi –

Art. 1 (Adunanze plenarie e congiunte)

Le adunanze plenarie ordinarie sono indette per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e, ogni anno, per l'esame e l'approvazione del bilancio. Le adunanze plenarie, inoltre, sono indette per le letture delle relazioni sull'attività ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e, su iniziativa del Presidente, qualora questi lo ritenga opportuno in relazione ai fini dell'Accademia, o quando ne faccia richiesta una delle Classi con propria deliberazione così come previsto dall'art. 21 dello Statuto. A tali adunanze sono invitati anche gli Accademici Corrispondenti.

Le adunanze plenarie ordinarie sono indette alle scadenze del mandato per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto. L'adunanza plenaria straordinaria è indetta per la discussione e votazione di proposte di modifica dello Statuto ai sensi dell'art. 25 dello stesso.

Il Presidente dell'Accademia, sentito il Consiglio Direttivo, potrà indire adunanze congiunte delle due Classi, private o pubbliche, a seconda del loro oggetto, con invito anche agli Accademici Corrispondenti. Tanto le adunanze plenarie quanto le adunanze congiunte in assenza o impedimento del Presidente dell'Accademia, saranno presiedute dal Vice Presidente, o, in difetto, dall'Accademico Effettivo presente più anziano di nomina. Le adunanze plenarie e quelle congiunte, con l'eccezione di quelle per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, possono essere indette per via telematica dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo. Fungerà in esse da Segretario il Segretario della Classe di Scienze Fisiche (Segretario Perpetuo); in caso di suo impedimento o assenza, il Segretario della Classe di Scienze Morali, o, in difetto, l'Accademico Effettivo presente più giovane di età. Gli argomenti per le adunanze plenarie o congiunte, saranno determinati dal Consiglio Direttivo. La eventuale pubblicazione degli Atti di adunanze plenarie o congiunte è di competenza del Consiglio Direttivo.



Art. 2 (Maggioranze e modalità di voto)

Per la validità delle adunanze plenarie ordinarie in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei Soci Effettivi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

In seconda convocazione, l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Per la validità delle adunanze plenarie straordinarie convocate per la riforma dello Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi degli Accademici Effettivi di ciascuna Classe, esclusi quelli dichiarati in soprannumero o che hanno inviano esplicita e motivata giustificazione. La delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti. Alle adunanze è ammessa la partecipazione da remoto degli aventi diritto al voto per mezzo di opportune piattaforme telematiche di videocomunicazione. Le votazioni potranno essere espletate sia in presenza sia da remoto con adeguate modalità elettroniche. Il voto segreto non potrà essere effettuato per via telematica per quel che riguarda le elezioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 3 (Convocazioni)

Le convocazioni delle adunanze plenarie sono assunte dal Presidente almeno 10 giorni prima delle riunioni e inviate agli Accademici, anche a mezzo fax od email, all'indirizzo da essi segnalato alla segreteria dell'Accademia.

Le deliberazioni assunte dall'adunanza plenaria devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 4 (Elezioni suppletive)

Nel caso di elezioni suppletive alla carica di Presidente o di Vice Presidente, l'eletto resterà in carica per il periodo a scadere del triennio per cui era stato eletto il Presidente o Vice Presidente che viene surrogato.



Art. 5 (Accademici)

Oltre ai Soci Effettivi ed Emeriti della Classe di Scienze Fisiche, i quali conservano l'antica denominazione di Soci Benedettini, e ai Soci Effettivi ed Emeriti della Classe di Scienze Morali, l'Accademia comprende, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, i Soci Non Effettivi che si distinguono in:

- Corrispondenti italiani residenti: scelti tra i cultori della ricerca nelle Classi e nelle Sezioni in cui le Classi dell'Accademia sono articolate, che fanno parte dell'Università di Bologna (in tutti i suoi Poli) o che operano nell'ambito di competenze dell'Accademia;
- Corrispondenti italiani non residenti: scelti tra i cultori della ricerca nelle Classi e nelle Sezioni in cui le Classi dell'Accademia sono articolate, che non fanno parte dell'Università di Bologna o che operano nell'ambito di competenze dell'Accademia;
- Corrispondenti stranieri: scelti tra i cultori della ricerca nelle Classi e nelle Sezioni in cui le Classi dell'Accademia sono articolate, che non fanno parte dell'Università di Bologna o che operano al di fuori delle competenze dell'Accademia e che non hanno la cittadinanza italiana.

L'Accademia può prevedere una categoria di soci onorari che includa, a prescindere dai vincoli di età, figure altamente benemerite della scienza e della cultura. I soci Onorari saranno attribuiti in soprannumero in deroga ai vincoli relativi al numero dei seggi disponibili su proposta dei due terzi dei soci Effettivi della Classe di riferimento. I soci onorari devono essere eletti dalla Assemblea a Classi riunite, a maggioranza dei presenti.

L'Accademico Effettivo o Corrispondente residente che per un triennio non partecipa alle adunanze dell'Accademia senza motivata giustificazione è collocato in una apposita categoria di membri in soprannumero e il suo seggio può essere considerato vacante.

A tutti gli Accademici viene consegnato un diploma di nomina. Agli Accademici Effettivi spetta inoltre il distintivo e la medaglia per le riunioni pubbliche.



Art. 6 (Amministrazione)

L'amministrazione finanziaria e la gestione patrimoniale dell'Accademia competono al Consiglio Direttivo.

Il Presidente e il Vice Presidente nominano un Amministratore il quale assume, in accordo con il Consiglio Direttivo, le iniziative utili per incrementare le entrate, vigila sulla buona gestione e provvede anche al pagamento delle spese documentate d'importo non superiore a 2.000,00 euro. Per le spese connesse alla gestione ordinaria e straordinaria il Presidente ha la firma previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo viene costituito sulla base dell'art. 14 dello Statuto. I Presidenti delle due Classi nominano i Segretari e i Vice Segretari delle rispettive Classi fra gli Accademici Effettivi; il Segretario Perpetuo della Classe di Scienze Fisiche viene designato, ove necessario, in seduta straordinaria dai Soci Effettivi della medesima Classe i quali, a norma di Statuto, conservano l'antica denominazione di Accademici Benedettini.

Le sopraccitate nomine devono avvenire entro un mese dall'inizio del triennio di Presidenza e sono pregiudiziali al regolare funzionamento del Consiglio Direttivo.

In caso di decadenza, per qualunque causa, dei membri designati del Consiglio Direttivo, questi devono essere tempestivamente sostituiti.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono inviate dal Presidente di norma almeno 7 giorni prima della riunione unitamente al relativo ordine del giorno, anche a mezzo fax o e-mail.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice e devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 8 (Comitato Scientifico)

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, composto da sei Soci per la programmazione delle proprie attività e per l'eventuale approfondimento di tematiche interessanti l'Accademia.



Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi temporanei a Soci dell'Accademia per coordinare e portare a compimento progetti di durata pluriennale, compresi nelle Convenzioni e negli accordi di collaborazione scientifica e culturale stipulati con l'Università di Bologna o con altri enti o istituzioni.

I componenti del Comitato Scientifico vengono rinnovati in occasione del rinnovo delle cariche statutarie.

I membri del Comitato Scientifico, ove singolarmente convocati a discrezione del Consiglio Direttivo, partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Art.8 bis (Il Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è costituito di tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Direttivo, che durano in carica per il mandato del Presidente e possono essere rieletti una sola volta. Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e di rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Accademia. Il Collegio sorveglia sulla rispondenza del comportamento dei Soci alle norme dello Statuto e del Regolamento; esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei Soci che si possano configurare come violazioni dello Statuto e del Regolamento e, laddove ne ravvisi la fondatezza, intraprende i necessari provvedimenti disciplinari; al termine di ogni procedimento, sottopone al Consiglio Direttivo gli atti dello stesso con le conclusioni del Collegio, comprensive di eventuali proposte di provvedimenti.

Art. 9 (Pubblicazioni dell'Accademia)

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente il proprio programma editoriale e definisce i termini della collaborazione culturale e finanziaria con gli editori prescelti. È prevista con frequenza annuale la pubblicazione di un volume di Rendiconti dell'Accademia recanti la dizione distintiva *Mens Agitat* che è il motto dell'Accademia. L'Accademia si dota di una collana di pubblicazioni denominata *Mens Agitat* che può ospitare studi di particolare rilievo proposti da almeno tre Soci Effettivi delle corrispondenti discipline. I proponenti si impegnano a individuare la copertura delle spese di edizione dei volumi in oggetto.



Art. 10 (Personale)

Sono addetti all'Accademia un Segretario Generale dell'Accademia e un Conservatore.

Il Segretario Generale opera in rapporto con il Presidente e il Vice Presidente dell'Accademia per l'attuazione delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo. Il Conservatore è responsabile del buono stato e della conduzione della sede. È altresì incaricato di seguire le iniziative e gli incontri che si svolgono nei locali dell'Accademia.

Tutti sono assunti su proposta del Presidente e del Vice Presidente.

Per supportare l'amministrazione in caso di necessità o per consentirle di affrontare condizioni di gestione di particolare complessità, l'Amministratore può avvalersi, se le disponibilità dell'Accademia lo consentono, di una collaborazione a contratto, di comprovata esperienza.

Art. 11 (Rapporti con l'Università di Bologna)

L'Accademia promuove e consolida rapporti scientifici, didattici e di ricerca con l'Università di Bologna. Con questa inoltre sviluppa rapporti di collaborazione regolati da una apposita Convenzione.

Art. 12 (Archivio e Biblioteca)

L'Accademia provvede alla conservazione e all'incremento del suo Archivio storico e alla raccolta di tutte le sue pubblicazioni e di quelle inviate in scambio dalle Accademie italiane e straniere, raccolte nella Biblioteca che ha sede presso l'aula Galvani della medesima.

Art. 13 (Proposte e iniziative)

Gli Accademici hanno facoltà di presentare al Consiglio Direttivo ogni opportuna proposta che abbia ad oggetto l'attività dell'Accademia.

Le proposte intese alla modifica dello Statuto e del Regolamento vengono esaminate dal Consiglio Direttivo e, se accettate, vengono messe a



disposizione dei partecipanti all'adunanza plenaria almeno 15 giorni prima della riunione. Lo stesso termine si osserva per le proposte formulate dal Consiglio Direttivo.

Le proposte si riterranno approvate dal Consiglio Direttivo qualora ottengano il consenso della maggioranza degli intervenuti.

Le relative deliberazioni saranno comunicate al Ministero dei Beni Culturali.

CLASSE DI SCIENZE FISICHE E CLASSE DI SCIENZE MORALI

Norme particolari

Art. 1 (Nuove nomine)

L'adunanza per le nomine di nuovi Membri della Classe, disposta dall'art. 15 dello Statuto, sarà tenuta, di norma, nel mese di giugno di ciascun anno. Si procederà alla nomina di Accademici Effettivi per i soli seggi che si sono resi vacanti, di norma, entro il 30 aprile precedente e degli Accademici Residenti e non Residenti. Gli Accademici Effettivi della Classe di Scienze Fisiche conservano la denominazione storica di Soci Benedettini secondo quanto stabilito dall'art. 3 dello Statuto.

Art. 2 (Candidature)

La nomina di Accademici, Effettivi e Corrispondenti deve essere preceduta dalla designazione del candidato o dei candidati da scegliersi ai sensi dell'art. 5 dello Statuto. La proposta, fatta per iscritto, motivata e sottoscritta da almeno tre Accademici Effettivi della Sezione cui appartiene, o dovrà appartenere l'Accademico da nominarsi, dovrà essere trasmessa di norma al Presidente della Classe entro il mese di maggio e dovrà essere corredata da curriculum vitae.

Art. 3 (Votazioni)

Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna Via Zamboni 31 40126 – Bologna – Italia www.accademiascienzebologna.it



Se il numero dei candidati corrisponde a quello dei seggi disponibili, per ogni candidato si procederà alla votazione che potrà essere effettuata con voto segreto qualora ne faccia richiesta un terzo dei Soci presenti. Il candidato si intenderà eletto se avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Se il numero dei candidati è superiore al numero di seggi disponibili, si procederà alla votazione per schede segrete. Ogni Accademico potrà disporre di un numero di voti pari al numero dei seggi disponibili. Si intenderanno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiori alla maggioranza dei votanti e fino ad esaurimento dei seggi disponibili.

L'esito delle votazioni, di cui ai commi precedenti, viene accertato dal Presidente della Classe assistito dal Segretario di Classe o dal Vice Segretario e da due scrutatori nominati dal Presidente prima dell'inizio delle procedure di voto.

Art. 4 (Validità delle adunanze e modalità di voto)

Per la validità delle adunanze, di cui ai precedenti articoli, si osserveranno le disposizioni dell'art. 15 dello Statuto. Alle adunanze è ammessa la partecipazione da remoto degli aventi diritto al voto per mezzo di opportune piattaforme telematiche di videocomunicazione.

Art. 5 (Vacanze nelle cariche)

Per le vacanze nelle cariche che si dovessero verificare nel corso del triennio, dovrà applicarsi il criterio di cui all'art. 2. delle Norme Comuni delle due Classi.

Art. 6 (Funzioni del Presidente)

Il Presidente della Classe convoca, avvalendosi del Segretario Generale, le adunanze ordinarie e straordinarie, sottoscrive i verbali delle adunanze, le



lettere di nomina e svolge tutte le attività di promozione e gestione delle attività della Classe, ove necessario, unitamente ai Soci proponenti.

Art. 7 (Funzioni del Segretario)

Il Segretario e il Vice Segretario della Classe, d'intesa col Presidente, collaborano alla gestione scientifica della Classe, curano la convocazione delle adunanze, il registro delle presenze, la redazione dei verbali, la corrispondenza, la diffusione delle attività scientifiche e culturali, nonché la stampa dei Rendiconti scientifici della Classe.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Vice Segretario ne assume le veci, pro-tempore, in tutti gli adempimenti istituzionali.

Art. 8

Per lo svolgimento delle attività correnti della Classe il Presidente può indire riunioni periodiche cui partecipano il Segretario e il Vice Segretario con invito esteso all'Amministratore.

Art. 9 (Registro delle adunanze scientifiche)

In apposita adunanza degli Accademici Effettivi della Classe, da tenersi di norma entro il mese di maggio, il Presidente, il Segretario e il Vice Segretario presenteranno il programma delle adunanze ordinarie e delle attività scientifiche della Classe per l'anno accademico successivo.

Prima dell'adunanza gli Accademici possono presentare al Consiglio Direttivo iniziative scientifiche che considerino di particolare attualità e utilità. Il Consiglio decide motivatamente se proporli all'Assemblea.

Art. 10 (Adunanze ordinarie e straordinarie)

Ogni anno si tengono almeno tre adunanze ordinarie della Classe. In una, da tenersi di norma entro il mese di giugno, si adottano le decisioni previste al primo comma dell'art.1. Alle adunanze possono partecipare tutti gli Accademici Effettivi, Corrispondenti residenti e stranieri.

L'avviso della convocazione è inviato almeno 10 giorni prima della



adunanza corredato dell'ordine del giorno, anche per via telematica.

La partecipazione delle diverse categorie di Accademici a queste adunanze è decisa dal Presidente sulla base dell'ordine del giorno.

Un'adunanza straordinaria deve essere convocata quando almeno un terzo degli Accademici Effettivi ne faccia richiesta su un determinato argomento. Delle deliberazioni delle adunanze viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Per la Classe di Scienze Fisiche, la seduta straordinaria degli Accademici Benedettini per la nomina del Segretario Perpetuo, viene indetta dal Presidente qualora se ne presenti la necessità ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Art. 11 (Pubblicazioni della Classe)

La Classe partecipa alla pubblicazione di un volume di Rendiconti all'anno. I requisiti per la pubblicazione dei lavori scientifici degli Accademici sono proposti dal Comitato scientifico della Classe nei limiti finanziari definiti dal Consiglio Direttivo.

La Classe può dar corso ad altre pubblicazioni, qualora approvate dal Consiglio Direttivo dell'Accademia, secondo criteri di scientificità e di economicità proposti dal Comitato scientifico.

Art. 12

Per tutto quanto non espressamente regolato valgano le norme di Statuto e le Norme Comuni di questo Regolamento.